



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) Modifica del ...

Stato: 24.09.2021 / entrata in vigore prevista per la modifica: ...

Introduzione

Con l'estensione dell'obbligo del certificato, quest'ultimo ha assunto maggiore importanza per la partecipazione alla vita sociale, il che può creare problemi alle persone vaccinate o guarite all'estero, che però non sono in possesso di un certificato riconosciuto. La presente modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 mira ad agevolare a queste persone l'accesso a un certificato COVID svizzero.

Spetta ai Cantoni esaminare la documentazione che deve essere presentata per l'emissione di un certificato COVID svizzero (conferma della vaccinazione, documento d'identità, prova dell'entrata o del domicilio in Svizzera) ed emettere i certificati COVID. Un'emissione dei certificati COVID da parte della Confederazione non è possibile poiché mancano le relative basi a livello di legge federale.

Per sgravare i Cantoni è previsto un organo di notifica centrale digitale a cui tutti i richiedenti vaccinati o guariti all'estero possono accedere per ottenere un certificato COVID (organo nazionale di notifica per i certificati COVID). Tale servizio è creato dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT).

Scopo del nuovo organo nazionale di notifica per i certificati COVID è consentire alle persone vaccinate o guarite all'estero di caricare le informazioni e i documenti necessari per l'emissione del certificato. Le richieste sono attribuite ai Cantoni e possono essere esaminate ed elaborate in un'area protetta da password.

Commento alle singole disposizioni

Art. 1 (nuova lett. g)

In caso di presentazione di una richiesta tramite la piattaforma di notifica, la Confederazione riscuote un emolumento a nome dei Cantoni. L'oggetto dell'ordinanza (*art. 1*) è quindi modificato di conseguenza.

Art. 7 Emittenti con diritti più estesi (nuovi cpv. 4 e 5)

L'*articolo 7* disciplina i requisiti applicabili all'emissione di certificati COVID di vaccinazione e certificati COVID di guarigione quando gli emittenti di cui all'articolo 6 non dispongono di alcuna cartella clinica né documentazione primaria. L'articolo si applica anche alle richieste presentate tramite la nuova piattaforma di notifica (cfr. *art. 26a cpv. 1*).

Secondo il *capoverso 4*, in caso di dubbi sull'autenticità della documentazione presentata gli emittenti adottano i seguenti provvedimenti:

- possono chiedere al richiedente di comparire personalmente (*lett. a n. 1*);
- possono inoltre chiedere che siano presentati altre informazioni o altri documenti necessari per valutare la domanda (p. es. riserve alberghiere) (*lett. a n. 2*) oppure autenticazioni ufficiali dei documenti già presentati (*lett. a n. 3*);
- infine viene precisato che, alle condizioni di cui all'articolo 62 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie, gli emittenti possono chiedere altre informazioni a servizi esteri competenti, segnatamente ai servizi responsabili del rilascio degli attestati di vaccinazione o guarigione presentati (*lett. b*).

Secondo il *capoverso 5*, se è stato adottato uno dei provvedimenti di cui al *capoverso 4* e permangono dubbi sull'autenticità di un attestato, la richiesta di emissione di un certificato COVID può essere respinta.

Art. 11 Gratuità (*modifica del cpv. 1*)

Per le persone senza domicilio o luogo di attinenza in Svizzera, la presentazione di una richiesta tramite la piattaforma di notifica è a pagamento (cfr. art. 26a cpv. 3). Il *capoverso 1* è quindi modificato di conseguenza.

Art. 16 Condizioni (*nuovo cpv. 2*)

È prevista la possibilità di emettere un certificato di guarigione svizzero per le infezioni avvenute all'estero. Siccome gli attestati abituali dei test di norma non offrono alcuna garanzia contro la falsificazione, deve essere presentata una conferma ufficiale del risultato di cui al *capoverso 1* rilasciata da un servizio competente per conto delle autorità (p. es. una decisione di isolamento).

Art. 26a Sistema per l'emissione a posteriori di certificati di vaccinazione e guarigione all'estero (*nuovo art.*)

Secondo il *capoverso 1*, la Confederazione gestisce un sistema che può essere utilizzato per presentare le richieste di emissione di un certificato COVID svizzero. Possono essere presentate richieste soltanto per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni avvenute all'estero (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b). Per l'emissione a posteriori di certificati COVID per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni avvenute in Svizzera restano applicabili l'articolo 7 e seguenti.

Il *capoverso 2* prevede un meccanismo per l'attribuzione delle richieste ai Cantoni. Le richieste di emissione di un certificato COVID per persone con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera sono attribuite al Cantone nel quale è domiciliata la persona. Per gli Svizzeri all'estero sono attribuite al Cantone del luogo di attinenza, a meno che non abbiano un ultimo domicilio in Svizzera (*lett. a*). Le richieste di persone senza domicilio o luogo di attinenza in Svizzera (in particolare i turisti) sono attribuite al Cantone del primo pernottamento della persona (*lett. b*). Possono anche essere presentate richieste a nome di terzi, a meno che le disposizioni cantonali non lo escludano.

¹ RS 818.101

Secondo il *capoverso 3*, la Confederazione riscuote dalle persone senza domicilio o luogo di attinenza in Svizzera un emolumento per il trattamento della richiesta. L'emolumento è dovuto per l'elaborazione della richiesta e non per il disbrigo. La persona che presenta la domanda deve indicare se è esentata dall'emolumento e presentare l'attestazione corrispondente (p. es. passaporto svizzero o permesso di domicilio). L'emittente può respingere le domande per le quali a torto non è stato versato alcun emolumento. Non è dovuta alcuna restituzione dell'emolumento. Gli emolumenti sono conteggiati e versati ai Cantoni trimestralmente.

Il *capoverso 4* prevede che le richieste siano conservate per 60 giorni, unitamente alla documentazione, e successivamente cancellate. Un'eventuale ulteriore conservazione rientra nella responsabilità del Cantone o dell'emittente di cui all'articolo 7 da esso designato.

Art. 32 Costi dei sistemi d'informazione e delle applicazioni (*modifica della rubrica*)

La rubrica è modificata per motivi di chiarezza, dal momento che, secondo l'articolo 26a, il sistema di emissione a posteriori di certificati di vaccinazione e guarigione avvenute all'estero prevede la riscossione di un emolumento.

...